



NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO XVIII N. 13 - 03/07/2023

## LA VIDEOSORVEGLIANZA E' ATTIVABILE SOLO PREVIO ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

L'Autorità garante della protezione dei dati personali, a seguito d'indagine sull'installazione degli impianti di videosorveglianza, ha sanzionato – con il provvedimento n. 58 del 2 marzo 2023 – un'Azienda per non aver rispettato la normativa in materia di controllo a distanza dei Lavoratori (Regolamento europeo, Codice privacy e Statuto dei Lavoratori).

Il caso esaminato dal Garante privacy è quello relativo all'attivazione, da parte dell'Azienda, d'impianti di videosorveglianza nelle aree di lavoro riservate ai Dipendenti. L'Azienda, all'atto della predetta attivazione, aveva provveduto solo ad affiggere, nelle zone oggetto di video ripresa, dei cartelli per informare i Lavoratori circa la presenza dell'impianto di videosorveglianza.

L'istruttoria, svolta dalla suddetta Autorità, ha evidenziato che l'Azienda non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza non possa avvenire in assenza di un accordo preventivo con i Rappresentanti dei Lavoratori o di specifica autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

L'Azienda ha giustificato l'installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei Dipendenti e del patrimonio aziendale. La stessa Azienda ha poi dichiarato di aver provveduto a siglare accordi sindacali e ad acquisire le autorizzazioni dell'Ispettorato del lavoro in periodi successivi all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

L'Autorità Garante della privacy, una volta acquisite e valutate le tesi di difesa presentate dall'Azienda, con il provvedimento finale, emesso in data 2 marzo 2023, ha deciso di applicare alla stessa Azienda la sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di 50.000,00 euro. Tanto per aver trattato in modo illecito i dati personali dei Lavoratori, in primis attraverso i sistemi di videosorveglianza attivati senza il preventivo accordo sindacale o il rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro, per come previsto dalla Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).



## Sui nosim siti,



il testo del provvedimento n.58 del 2 marzo 2023 del Garante per la protezione dei dati personali.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.



